COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 201

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.) (681) . 201

PRESIDENTE . 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211
NUMEROSO. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209
MOLINAROLI, *Relatore* 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209
LONGHENA 202, 204
RUSSO CARLO 202, 203, 205
TURCHI 203, 208, 210
PETRILLI 203, 207, 209, 210
TOZZI CONDIVI . 203, 204, 205, 207, 208, 209
LOMBARDI RUGGERO 205, 211
QUINTIERI 205, 206, 211
MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 206, 207, 208, 211
SAMPIETRO UMBERTO 208
MERLONI 209
ALMIRANTE 210

La seduta comincia alle 9.

Sono presenti:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Barbina, Bertinelli, Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corona Achille, Costa, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Fabriani, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Merloni, Molinaroli, Numeroso, Pesenti, Petrilli, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Spataro, Tozzi Condivi, Tupini, Turchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Marazza.

RUSSO CARLO, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*)

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dossetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.). (681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti locali (I. N. A. D. E. L.).

Come i colleghi ricorderanno, avevamo chiuso la discussione generale e si doveva iniziare l'esame degli articoli. L'articolo 1 è così formulato:

« L'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I. N. A. D. E. L.) è esteso, con decorrenza 1° gennaio 1948, al personale didattico

delle scuole materne, dipendenti da Enti locali, con le stesse norme cui è soggetta l'iscrizione dell'altro personale di ruolo e non di ruolo degli Enti locali ».

NUMEROSO. Propongo che in questo articolo, là dove è detto: « L'obbligo della iscrizione ecc., è esteso, con decorrenza 1° gennaio 1948, al personale didattico delle scuole materne... », si dica invece: « ... è esteso al personale insegnante e subalterno » in modo da includere nell'obbligo dell'iscrizione anche i subalterni delle scuole materne.

MOLINAROLI, *Relatore*. Poichè la situazione del personale di queste scuole materne era tale che detto personale non era ancora obbligatoriamente assistito dall'I. N. A. D. E. L., e poichè l'assistenza è stata fatta in base alla nuova sistemazione, mi pare che in questo caso la decorrenza debba operare per il futuro e non già dal 1° gennaio 1948. Propongo perciò di sostituire la data del 1° gennaio 1948 con quella del 1° gennaio 1950.

Non ho nulla in contrario all'emendamento Numeroso, ma in realtà con queste disposizioni si mira all'assistenza del personale didattico che ancora non ne fruisce, mentre di fatto il personale subalterno ne gode in quanto è già dipendente dal Comune. Trovo quindi superfluo l'emendamento.

NUMEROSO. Il comune di Napoli, ad esempio, ha un ruolo speciale di subalterne (bidelle) delle scuole materne.

PRESIDENTE. Accogliendo eventualmente la proposta Numeroso, bisognerà tener presente anche la situazione degli impiegati di segreteria che non sono subalterni.

NUMEROSO. Ma questi impiegati sono in ogni caso dipendenti del comune.

LONGHENA. Soltanto quando la scuola materna è comunale.

PRESIDENTE. L'opinione che io ho espressa era che o si accetta la tesi dell'onorevole Molinaroli e di conseguenza si ritiene che la menzione del personale subalterno sia superflua perché già si presume che questi dipendenti siano dipendenti comunali e quindi assistiti ad altro titolo dall'I. N. A. D. E. L., oppure si accetta la tesi dell'onorevole Numeroso e non si può dimenticare il personale subalterno.

NUMEROSO. Allora desidererei modificare il mio emendamento eliminando l'aggettivo « didattico » e limitandomi soltanto a questa dizione: « al personale delle scuole materne ».

LONGHENA. Il personale delle scuole materne comprende anche le maestranze; bisognerebbe dire: « al personale didattico ed assistente ».

RUSSO CARLO. Sopprimendo l'aggettivo « didattico » possono nascere dei dubbi per quanto concerne i subalterni. Potremmo dire: « personale didattico di segreteria e subalterni delle scuole materne ». In tal modo ogni possibilità di eventuali dubbi è eliminata.

NUMEROSO. Potremmo formulare il testo così: « a tutto il personale delle scuole materne ».

PRESIDENTE. Dobbiamo allora votare sulla prima parte dell'articolo, emendata dall'onorevole relatore il quale propone di sostituire alle parole: « con decorrenza 1° gennaio 1948 », le altre: « con decorrenza 1° gennaio 1950 ». Pertanto la prima parte dell'articolo risulta così formulata: « L'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I. N. A. D. E. L.) è esteso, con decorrenza 1° gennaio 1950 ». Pongo in votazione questa prima parte.

(*È approvata*).

Nella seconda parte dell'articolo 1 l'onorevole Numeroso propone di sostituire l'espressione: « al personale didattico delle scuole materne » con l'altra: « a tutto il personale delle scuole materne ». Forse per chiarezza sarebbe meglio che si specificasse: « al personale delle scuole materne che ancora non ne fruisce ».

LONGHENA. Diciamo pure: « ed al personale di assistenza ».

PRESIDENTE. Ma il personale di assistenza non è quello di segreteria.

LONGHENA. Faccio osservare, però, che a Napoli, ad esempio, le bidelle delle scuole materne hanno un ruolo a parte.

PRESIDENTE. In sostanza è meglio lasciare immutata la proposta dell'onorevole Numeroso che nel suo testo definitivo risulta così formulata: « a tutto il personale delle scuole materne ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Desidero chiarire il significato preciso della dizione: « al personale didattico delle scuole materne ». Con questa espressione si stabilisce che si intende precisamente erogare l'assistenza a quel personale insegnante delle scuole materne che, provenendo dall'ex Istituto Rosa Maltoni, non essendo iscritto ad alcun istituto non godeva di nessuna assistenza, poiché tutto il resto del personale indubbiamente è iscritto all'I. N. A. D. E. L. Quindi pregherei i colleghi di lasciare invariata la dizione che non può far nascere dubbi. Qualsiasi altra

formulazione potrebbe apparire superflua o dar luogo ad equivoco.

NUMEROSO. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Numeroso che è così formulato: « a tutto il personale delle scuole materne ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1:

« dipendente da Enti locali, con le stesse norme cui è soggetta l'iscrizione dell'altro personale di ruolo e non di ruolo degli Enti locali ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 2:

« Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo, i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue ».

TURCHI. Non vorrei affermare una cosa inesatta, ma mi pare che attualmente siano tutti iscritti all'I. N. A. D. E. L. indipendentemente dall'ammontare dello stipendio o del salario mensile. Probabilmente in questo articolo vi è un errore in quanto si voleva dire: « 36.000 lire mensili », non annue.

MOLINAROLI, *Relatore*. No, precisamente: « lire 36.000 annue ».

NUMEROSO. Rammento che, con l'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 733, il limite per la non iscrizione era di lire 800, oggi equivalenti a circa 80.000 lire. Per ciò il limite stabilito con questo articolo 2 mi pare un po' basso e bisognerebbe elevarlo almeno a 60-70 mila lire. In questo senso presenterò un emendamento.

RUSSO CARLO. Il limite delle 36.000 lire annue si riferisce a quei dipendenti di enti comunali che hanno mansioni limitatissime nel tempo (custode del cimitero, campanaro) e che hanno uno stipendio che non supera le 3.000 lire mensili. Convengo con il collega Numeroso sulla necessità di elevare questo limite almeno a 60.000 lire annue, in sostituzione delle 36.000 indicate nella legge. Rammento poi che le mansioni di quel personale di cui ho fatto testé cenno sono di assai limitata importanza.

PETRILLI. In ordine a tutte queste disposizioni che riguardano l'aspetto finanziario del provvedimento, osservo che le norme a favore di questo personale sono strettamente legate al gettito dei contributi. Se noi stabiliamo delle larghezze superiori a quelle contemplate nel disegno di legge, dovremmo preoccuparci, poi, della possibilità di sostenere l'onere dei maggiori beneficî con una elevazione dei contributi. Il disegno di legge, prima di essere sottoposto a noi, è stato anche esaminato nei suoi aspetti finanziari in modo che si stabilisse un equilibrio fra l'importo delle entrate e l'importo dei nuovi e maggiori beneficî.

In sostanza, mi preoccupo del fatto che la Commissione conceda maggiori beneficî a questo personale senza che sussista una corritondente copertura di questa maggiore spesa. Se si vogliono attribuire più larghi beneficî, dobbiamo studiare nuovamente il provvedimento sotto il profilo finanziario. Qui non è che lo Stato intervenga con i suoi mezzi, ma è l'Istituto che con i suoi fondi deve fronteggiare queste maggiori spese. Si tratta di istituti che funzionano attraverso il principio delle riserve matematiche e del gettito dei contributi. Mi preoccupo che questa modificazione proposta dal collega Numeroso possa spezzare l'equilibrio finanziario che è stato predisposto in occasione della presentazione di questo disegno di legge: dobbiamo andar cauti con l'attribuzione di ulteriori beneficî, se vogliamo entrare nell'ordine di idee di attribuirli senza mettere l'Istituto nella impossibilità di sostenere i corrispondenti maggiori oneri.

TOZZI CONDIVI. Desidero fare osservare che non è bene spostare la cifra di 36.000 lire annue, anzitutto per le ragioni egregiamente esposte dall'onorevole Petrilli; in secondo luogo perchè bisogna tener presente tutto il personale religioso degli Enti locali che percepisce un assegno annuo inferiore alle 36.000 lire, aggirandosi sulle 2.000-2.500 lire mensili. Le suore, ad esempio, verrebbero a perdere questo beneficio, il che non è giusto. Per tutte queste ragioni ritengo che si debba mantenere la dizione attuale dell'articolo.

MOLINAROLI, *Relatore*. È chiaro che 36.000 lire vuol dire annue e non mensili. Questo minimo che può sembrare irrisorio è spiegato dal fatto che vi sono determinate mansioni, cui ha accennato l'onorevole Russo, limitate nel tempo ed accessorie per i redditi che dànno.

Qui ci troviamo dinanzi ad una questione di equilibrio tra gettito ed assistenza corri-

spondente. Se si eleva questo limite, molte persone (il personale religioso, per esempio), verrebbero escluse. Questo limite dimostra quanto sia larga l'assistenza che viene corrisposta tanto a questo personale inferiore, che versa un contributo minimo, quanto al personale dei gradi più elevati.

NUMEROSO. Non insisto nel mio emendamento, dopo le considerazioni svolte dall'onorevole relatore e dagli altri colleghi.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 2 nel suo testo originario:

« Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« Agli effetti dell'assistenza sanitaria, stabilita con il decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1946, n. 350, sono considerati familiari degli iscritti:

a) la moglie, purchè non separata per sua colpa dal marito;

b) il marito dell'iscritta, quando risulti permanentemente inabile al lavoro e sia a totale carico della dipendente stessa;

c) i figli celibi e nubili, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figliastri, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, conviventi ed a carico, i quali non abbiano superato il 18° anno di età, salvo che seguano un corso regolare di studi, nel qual caso l'assistenza è protratta fino al compimento degli studi stessi, ma comunque non oltre il 21° anno di età;

d) i genitori, il patrigno o la matrigna, conviventi ed a carico:

e) i fratelli e le sorelle, conviventi ed a carico, che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo il caso indicato nella precedente lettera *c*) relativamente alla frequenza di regolare corso di studi.

Le limitazioni di età di cui alle lettere *c*) ed *e*) del presente articolo non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 è del seguente tenore:

« Sono esclusi dall'assistenza sanitaria i familiari dell'iscritto, i quali ne abbiano diritto a carico di altro Ente per effetto di iscrizione propria o di altri membri della famiglia ».

Poichè nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 5 è così formulato:

« Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I. N. A. D. E. L. saranno stabiliti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ».

TOZZI CONDIVI. Questo articolo merita un attento esame, perchè fa obbligo agli ospedali di rispettare una determinata tariffa che qui è richiamata sinteticamente attraverso il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni. Ma per modificazioni si intendono le modificazioni per legge o quelle approvate con delibera degli ospedali stessi? Noi sappiamo che gli ospedali deliberano un aumento di tariffa medica nella misura che credono ed il consiglio di prefettura approva tali aumenti. Questa norma è pertanto obbligatoria per coloro che sono ricoverati in ospedale. Desidererei un chiarimento ed una risposta al mio quesito.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo non lascia dubbi: si riferisce esclusivamente alle disposizioni legislative.

LONGHENA. Le rette non sono fissate da alcuna legge, ma in una circolare del Ministero dell'interno di qualche tempo fa si consigliava agli ospedali di adeguare le rette al vero costo della vita. I rapporti fra l'I. N. A. D. E. L. e l'I. N. A. M. sono stabiliti con convenzioni, mentre le rette per i compensi ai medici sono stabiliti con disposizioni di legge modificate dal Ministero del lavoro. Pertanto l'articolo, come è formulato, non corrisponde alla realtà.

PRESIDENTE. Potremmo accantonare l'articolo in attesa di esaminare le disposizioni legislative dallo stesso articolo richiamate.

MOLINAROLI, *Relatore*. È necessario conoscere la reale portata dell'articolo. Sta di fatto che, in base a quelle disposizioni di legge e successive modificazioni, anche l'I. N. A. D. E. L., con le convenzioni che sta stipulando con gli enti ospedalieri, si adegua alla disposizione di legge. Per le prestazioni

mediche (cui accennava l'onorevole Longhena) è in vigore attualmente, da parte dell'I. N. A. D. E. L., la corresponsione di una tariffa pari a tredici volte la tariffa nazionale del 1937. Può sembrare poco, ma ciò dimostra come queste prestazioni siano effettivamente in continuo adeguamento. Non vedo quindi la necessità di soprassedere all'esame di quest'articolo, che è dettato dalla necessità di dar modo all'Istituto, nei suoi rapporti con i vari ospedali, di adeguarsi alla situazione attuale.

TOZZI CONDIVI. Sono d'accordo con il Presidente per l'accantonamento di questo articolo. Non è esatto quanto dice l'onorevole relatore: infatti finora non vi era alcun obbligo per gli ospedali di avere una convenzione con l'I. N. A. D. E. L. Oggi, che vi è una disposizione di legge che obbliga gli ospedali ad attenersi ad una norma, non esiste più questa libera trattazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare l'articolo 5.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 6:

« L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero del parto o dell'aborto ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7 che è del seguente tenore:

« Contro i provvedimenti dell'I. N. A. D. E. L. concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva nei 90 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso ».

Mi permetto di rilevare che l'articolo, così come è concepito, non prevede che cosa succede se entro 90 giorni il Consiglio d'amministrazone non provvede. Mi pare che si dovrebbe aggiungere qualche cosa in proposito.

NUMEROSO. Anche il termine di novanta giorni mi sembra un po' troppo lungo. L'impiegato che ricorre contro il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve aspettare la risposta per ben 90 giorni. Mi sembra veramente un po' troppo.

LOMBARDI RUGGERO. Osservo che quando c'è una contestazione relativa al pagamento di una prestazione, la procedura prevista da questo articolo per risolvere tale contestazione non è efficiente perché con questa formula l'impiegato deve fare una protesta e la protesta deve andare al Consiglio di amministrazione che decide. Mi pare, quindi, che la soluzione più opportuna sarebbe quella di sopprimere l'articolo, perché una protesta così fatta ed una deliberazione demandata al Consiglio d'amministrazione equivarrebbero a non fare nulla. Cerchiamo di trovare piuttosto qualche altro sistema.

Io propongo quindi di sopprimere l'articolo.

TOZZI CONDIVI. Tutto questo disegno di legge considera gli interessi dell'I. N. A. D. E. L., ma non tiene presenti né gli interessi degli assistiti, né gli interessi degli ospedali.

La situazione è questa: quando un impiegato si ammala, va all'ospedale, se l'I. N. A. D. E. L. dà il permesso; se, invece l'I. N. A. D. E. L. nega questo permesso, l'impiegato o fa il deposito ed entra all'ospedale o... muore. Quindi o l'ospedale lo accetta, e rischia allora di rimanere senza garanzia e senza alcun pagamento, o non lo accetta e l'impiegato rischia di morire. Io dico invece che lo statale che è regolarmente iscritto all'I. N. A. D. E. L. deve aver diritto di essere ricoverato a carico dell'I. N. A. D. E. L.

QUINTIERI. Io propongo un emendamento così formulato: « La mancata decisione in tale termine significa accettazione del reclamo ».

RUSSO CARLO. Sono d'accordo col Presidente che occorre stabilire che cosa accade quando il ricorso non sia deciso entro i novanta giorni. Non ritengo, però, che si possa dare al silenzio carattere di accettazione del ricorso. La mancata risposta entro i novanta giorni deve invece indicare reiezione del ricorso.

MOLINAROLI, *Relatore*. Volevo anzitutto chiarire che, in merito alla grave questione posta dall'onorevole Tozzi, non è esatto che, nel caso che l'Istituto neghi l'ingresso nell'ospedale, l'impiegato sia costretto a morire. L'iscritto ha diritto all'assistenza, e l'assistenza si presta in molte maniere, non esclusa quella attraverso enti convenzionati, ed allora l'assistito non paga più nulla. Se l'ammalato entra in quell'ospedale che ha fatto la convenzione con l'I. N. A. D. E. L., tutte le spese ospedaliere sono a carico dell'I. N. A. D. E. L. Se invece crede di voler

adire l'assistenza diretta – e ne ha la facoltà, cioè può scegliere sia il medico sia l'ospedale che gli garba – allora entra nell'ospedale che ha scelto: con questa conseguenza, che quando avrà avuto l'assistenza, l'impiegato guarito esibirà all'I. N. A. D. E. L. la richiesta di rimborso.

Siccome, però, in quel caso non si tratta di un ospedale convenzionato, l'istituto applica determinate tariffe e determinate norme che sono già state stabilite in consiglio d'amministrazione. Questo fatto porta la conseguenza che il rimborso spesso è sensibilmente inferiore al prezzo che l'assistito ha pagato.

Lo stesso dicasi per i sanitari, perché anche per i sanitari l'Istituto va instaurando una organizzazione periferica del genere, e quindi anche per i medici, se l'ammalato va da quel medico che ha la convenzione con l'istituto, non paga nulla, se invece va dal medico X o dal medico Y, allora il complesso delle spese sostenute potrà essere oggetto di valutazione.

Quanto alla sorte di un eventuale reclamo rimasto senza risposta dal consiglio d'amministrazione, certo potrebbe essere desiderabile una specie di sanzione. Però non credo si debba partire dal preconcetto che il consiglio di amministrazione sia portato a respingere ogni ricorso. Quanto ai due emendamenti presentati, non credo si possano accettare: l'emendamento Quintieri è evidentemente eccessivo.

Il supporre che il silenzio dell'amministrazione dopo 90 giorni voglia dire accettazione pura e semplice della nota inviatale, potrebbe dar luogo a tali gravi abusi per cui non so se sia conveniente inserire una norma siffatta nel disegno di legge.

D'altra parte, anche l'emendamento Russo, che è l'opposto di quello Quintieri, e cioè che la mancata risposta significhi reiezione del reclamo, non mi sembra opportuno. L'uno e l'altro emendamento mi sembrano inaccettabili, per cui io non modificherei l'articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo alla riduzione del termine a 60 giorni, io credo che 90 siano assolutamente necessari e quindi anche qui non muterei l'attuale formulazione. Ad ogni modo, non mi oppongo eventualmente ad una ragionevole abbreviazione del termine.

MARAZZA. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Le ragioni che hanno ispirato l'onorevole Russo a proporre il suo emendamento stanno in ciò: decorso il termine, è consentito agli assistibili di proporre ricorso al Consiglio di Stato: si tratta, quindi, di non far loro perdere troppo tempo. Ad ogni modo io sono personalmente di questo avviso, e cioè che fra i due poli si possa trovare una specie di compromesso allungando il termine consentito al Consiglio d'amministrazione per decidere.

NUMEROSO. Io vorrei chiedere il rinvio della discussione di questo articolo perchè ritengo, dopo quello che ha detto il relatore, che sia opportuno trovare un altro organo che decida sui ricorsi presentati dai dipendenti, perchè farli decidere dal consiglio d'amministrazione, che si riunisce ogni due mesi, potrebbe essere veramente pericoloso. Quindi bisognerebbe istituire presso il consiglio di amministrazione un organo più ristretto che possa, in termini più brevi, pronunciarsi su questi ricorsi.

QUINTIERI. Io sono contrario al rinvio perchè in questo caso si tratterebbe di modificare completamente lo *status* dell'I. N. A. D. E. L. il che comporterebbe una grave perdita di tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione dell'articolo 7.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 8 che è del seguente tenore:

« Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sarà tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi di lutto alla famiglia dell'iscritto deceduto, od allo iscritto nel caso di decesso del coniuge o dei figli ammessi all'assistenza a norma dell'articolo 3, lettera *c*), della presente legge.

« In caso di decesso dell'iscritto l'assegno di lutto spetta al coniuge superstite, purché non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza spetta ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori od ai fratelli in parti uguali.

« L'importo dei sussidi verrà annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione e non potrà essere superiore ad una mensilità di tutti gli emolumenti fissi, in godimento da parte dell'iscritto nel mese in cui è avvenuto il decesso.

« La concessione dell'assegno di lutto deve essere richiesto, sotto pena di decadenza dal diritto, entro due anni dalla data del decesso ».

NUMEROSO. Io non mi rendo conto della parola « fissi » dopo quella « emolumenti »; vorrei che l'aggettivo venisse eliminato perché mantenendolo potrebbero sorgere gravi difficoltà.

MOLINAROLI, *Relatore*. Io non ho niente in contrario a togliere la parola « fissi ».

PETRILLI. Quell'aggettivo ha un significato: è chiaro che gli emolumenti fissi non comporterebbero lo straordinario, il premio di presenza, ecc. ecc., cioè tutto quello che si paga con ruolo di spese fisse, quindi stipendio, indennità di carovita, ecc.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io mi associo alle considerazioni dell'onorevole Petrilli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Numeroso soppressivo della parola « fissi », contenuta nel 3° comma dell'articolo,

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'intero articolo 8 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9 che è del seguente tenore:

« L'indennità premio di servizio, di cui agli articoli 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733 ed 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, spetta al personale che dopo almeno 20 anni, cessi dal servizio purché la cessazione non dipenda da destituzione, radiazione dai ruoli e da provvedimenti disciplinari.

« L'indennità è liquidata nella misura di un centesimo dello stipendio pensionabile percepito negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di servizio prestato. La frazione di anno superiore a 6 mesi è considerata a tutti gli effetti di cui al presente articolo quale anno intero.

« L'indennità sarà maggiorata:

del 25 per cento, per coloro che abbiano maturato il 25° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 30°;

del 30 per cento, per coloro che abbiano maturato il 31° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 35°;

del 40 per cento, per coloro che abbiano superato il 35° anno di servizio utile.

« La nuova misura dell'indennità premio di servizio prevista dal presente articolo si applica per le cessazioni dal servizio posteriori al 1° gennaio 1948 ».

TOZZI CONDIVI. Chiedo la soppressione dell'inciso al primo comma: « purchè la cessazione non dipenda da destituzione, radiazione dai ruoli e da provvedimenti disciplinari ». Questo perchè, anche se uno viene cacciato dal servizio per ragioni disciplinari, non è giusto che non gli venga dato quello che egli ha versato per 20 anni.

NUMEROSO. Aderisco in pieno a quanto è stato detto dall'onorevole Tozzi Condivi ed aggiungo che il termine « dopo almeno venti anni » mi sembra eccessivo e propongo di ridurlo a dieci anni.

PETRILLI. Sono contrario alla riduzione del termine da venti a dieci anni. Mi pare, infatti, che si abbondi con eccessiva generosità nella concessione di questi premi. Non sono, invece, contrario alla eliminazione della frase: « purchè la cessazione non dipenda, ecc. ». Infatti, a prescindere dal provvedimento disciplinare per cui può cessare il rapporto d'impiego, si va troppo oltre quando si dice che si perde l'indennità premio in conseguenza di radiazione dai ruoli o di provvedimenti disciplinari. Più grave è l'ipotesi della destituzione, ma osservo che, nel settore dell'impiego statale, neppure la destituzione fa perdere l'impiego, in quanto – come i colleghi sanno – in tal caso si riunisce una commissione, presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato e composta di alti funzionari, la quale decide caso per caso se la gravità della mancanza debba dar luogo alla perdita del diritto a pensione: sicchè, per gli impiegati dello Stato, non sempre la destituzione comporta la perdita della pensione.

Invece, secondo l'articolo 9 del disegno di legge in esame, si perde sempre il premio in caso di destituzione, sempre in caso di radiazione dei ruoli, sempre in caso di rottura del rapporto di impiego per un provvedimento disciplinare. La norma mi sembra veramente eccessiva e tale da essere opportunamente eliminata.

MOLINAROLI, *Relatore*. Mi associo pienamente alla proposta dell'onorevole Tozzi Condivi per quanto riguarda la soppressione dell'ultima parte del 1° comma, perchè si tratta effettivamente di un eccesso che non ha alcuna giustificazione morale.

Circa la proposta di ridurre a dieci anni il limite del servizio prestato, la preoccupazione mi pare eccessiva. D'altra parte, voglio far presente che questa indennità premio di servizio è data allo scopo di concedere qualche cosa in attesa della pensione. Sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole « al personale », le altre: « di ruolo ».

Ricordo ai colleghi che le norme degli articoli 9 e seguenti riguardano la previdenza che spetta soltanto al personale di ruolo.

PETRILLI. Se sarà accolta l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore, bisognerà ripetere anche negli altri articoli la dizione:

« di ruolo », perchè, se non includessimo anche negli altri articoli questa disposizione, si potrebbe ingenerare confusione.

TOZZI CONDIVI. Sono contrario al principio esposto dall'onorevole relatore, perché un dipendente di ente locale, sia o non sia di ruolo, che ha prestato servizio per venti anni ed è iscritto all' I. N. A. D. E. L. ha sempre diritto alla sua indennità. Perché vogliamo stabilire questa distinzione ?

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi; mi oppongo a quello dell'onorevole Numeroso ed insisto perché si mantenga il termine dei venti anni.

PRESIDENTE. Il primo emendamento è quello aggiuntivo dell'onorevole Molinaroli che fa seguire alle parole: « spetta al personale », le altre: « di ruolo ».

TURCHI. L'emendamento mi pare non sia necessario, poiché, trattandosi di un beneficio previdenziale, questo è già delimitato dalla legge che esclude dalla previdenza i dipendenti non di ruolo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Osservo che questo emendamento è essenziale per l'ordinamento dell'Istituto: si tratta di un chiarimento più che di un emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Molinaroli il quale è così formulato: « spetta al personale di ruolo ».

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Numeroso che propone di sostituire alle parole: « 20 anni », le altre: « 10 anni », non accettato dal Governo né dal relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo infine in votazione l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi soppressivo dell'ultima parte del 1° comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pertanto è soppressa l'ultima parte del 1° comma dell'articolo.

Pongo in votazione l'articolo 9 quale risulta dopo la soppressione testé approvata.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« Per le cessazioni dal servizio posteriori al 1° gennaio 1948, il minimo dell'indennità premio di servizio è elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli impiegati ».

SAMPIETRO UMBERTO. Sarebbe opportuno mutare in questo articolo la data in rapporto all'emendamento con cui abbiamo approvato la data del 1° gennaio 1950

PRESIDENTE. Non è esatto, perché la modifica dell'articolo 1 si riferiva soltanto al personale delle scuole materne, mentre questa è una norma di carattere generale che contempla tutto il personale.

TOZZI CONDIVI. Appunto per ciò e perché incide su tutto lo spirito della legge, non so se sia opportuno stabilire questa norma. Sarà bene esaminare quando la legge potrà andare in vigore, se cioè dal 1° gennaio 1948 o dal 1° gennaio 1950.

PRESIDENTE. Ritengo sia preferibile accantonare anche questo articolo. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 11:

« Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermità o per motivi indipendenti dalla propria volontà, che comunque non abbia diritto a pensione.

« Hanno diritto all'assegno vitalizio di riversibilità, oltre i superstiti dell'iscritto di cui all'articolo 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'isritto stesso, già con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni inabili permanentemente e lavoro proficuo.

« Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistono altri congiunti di cui al citato articolo 39. La riversibilità dell'assegno a congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12.

« Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato.

« I minimi degli assegni sono elevati a lire 8000 annue per gli iscritti, a lire 6000 per le vedove con prole, a lire 5000 per le vedove senza prole e per gruppo di orfani di ambo i genitori ».

NUMEROSO. Anche questo articolo dovrebbe essere accantonato in rapporto all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonamento.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 13:

« Ai titolari di assegni vitalizi diretti è concessa una indennità di contingenza di lire 18 mila annue. Tale indennità è ridotta a lire 12 mila annue per gli assegni vitalizi indiretti.

« Per gli assegni vitalizi liquidati con le modalità di cui al precedente articolo 12 l'indennità di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i benificiari di assegni diretti o in lire 9600 per quelli di riversibilità.

« La misura dell'indennità di contingenza può essere modificata con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dal Ministero dell'interno di concerto con quello per il tesoro ».

Anche di questo articolo è opportuno l'accantonamento. Osservo però che, se una ragione vi era per l'articolo 10 che parlava delle cessazioni dal servizio posteriori al 1° gennaio 1948, nelle disposizioni degli articoli 12 e 13 non è fatto alcun riferimento alla decorrenza.

MOLINAROLI, *Relatore*. Dell'articolo 10 potremmo approvare la sostanza, salvo la decorrenza che dipenderà da quella generale del provvedimento. È bene non lasciare indietro troppe norme.

PRESIDENTE. Non si può approvare l'art. 10 se prima non si approva l'art. 15. Pongo in votazione la proposta di accantonamento dell'articolo 13.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 14.

« Una quota dei posti di ricovero in convitto o delle borse di studio è riservata, in sede di concorsi annuali, alla istruzione professionale ed artigiana, nonchè agli studenti universitari per il mantenimento nei pensionati ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

« A partire dal 1° gennaio 1948, gli Enti, i cui dipendenti sono inscritti all'I. N. A. D. E.L. sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del 4 per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un altro contributo del 4 per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo o non di ruolo.

« Il primo di tali contributi è destinato alle finalità previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo è destinato all'assistenza sanitaria.

« Gli enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto, in misura pari alla metà, dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo ».

TOZZI CONDIVI. Mi sembra che la situazione sia stata già esposta quando abbiamo preso in esame per la prima volta questo disegno di legge. Ora qui si dice che questa disposizione non sarebbe contraria ad ogni buona norma legislativa e dev'essere accettata perchè l'I. N. A. D. E. L. di fatto ha pagato queste determinate quote e quindi si trova nella necessità di averne il rimborso. Questa determinata somma da chi dev'essere rimborsata? Qui si vuol far gravare il rimborso per una parte sui dipendenti, il che mi sembra impossibile, e per un'altra parte sugli enti, ed anche questo mi sembra impossibile. Quindi bisognerebbe aggiungere una disposizione legislativa nuova per risanare il bilancio dell'I. N. A. D. E. L.

NUMEROSO. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Tozzi Condivi. Ho fatto già notare altra volta che l'onere per gli impiegati sarebbe notevole e raddoppierebbe quello attuale, non solo, ma sarebbe notevole anche per i comuni. Vi sono inoltre ragioni di carattere obiettivo: con i bilanci già approvati, come farebbero i comuni a pagare queste somme arretrate e come farebbero anche gli impiegati? Quindi bisogna trovare mezzi straordinari per sanare questa situazione.

PETRILLI. Vorrei sapere dal relatore che cosa è successo dal 1° gennaio 1948 ad oggi. Come si è comportato l'I. N. A. D. E. L.? Quale il motivo della retroattività al 1° gennaio 1948?

MERLONI. Io desidererei solo sapere dal relatore quale sarebbe l'onere per lo Stato.

MOLINAROLI, *Relatore*. La sostanza è questa: il gettito dei contributi è di 3 miliardi e 600 milioni; contributi iscritti per l'anno 1949 2.300.000.000; maggior gettito dei contributi 1.300.000.000 di lire. Questa è la differenza che qualcuno dovrebbe pagare per quest'anno. La differenza, quindi, per due anni è di 2 miliardi e seicento milioni.

L'onorevole Petrilli chiedeva come e perché si è ritardato. La ragione è questa: l'Istituto, già nel gennaio del 1948, aveva predisposto uno schema di disegno di legge che non era esattamente questo, anzi era molto più vasto, soprattutto come sfera di azione, tanto che abbracciava i pensionati e i dipendenti non di ruolo.

Questo schema, presentato al Ministero dell'interno, che ha la tutela e la vigilanza finanziaria sull'Istituto, venne rimandato fino al luglio 1949, quando venne portato qui. Il Ministero dell'interno, nella sostanza, era favorevole, ma il Tesoro mosse delle obiezioni fino a far perdere venti mesi per portare il disegno di legge dinanzi alla Camera dei deputati.

Ma c'è di più. Il Ministero dell'interno tacitamente consentì a che l'Istituto stesso svolgesse l'assistenza e la previdenza su quelle nuove basi che qui sono impostate legislativamente e che frattanto dormivano in qualche cassetto di qualche ufficio ministeriale. L'Istituto ha dato quelle prestazioni di assistenza sanitaria e di previdenza che in questo disegno di legge si prospettavano e che hanno una base finanziaria.

PETRILLI. Allora io sono per la decorrenza retroattiva. Dal momento che questo disegno di legge, pur senza essere stato approvato dal Parlamento, è stato in effetti eseguito in tutte le parti in cui esso porta dei beneficî a vantaggio del personale, credo che sia logico applicare anche l'effetto retroattivo. Vuol dire che se vi saranno dei casi di impossibilità di pagare da parte dei comuni, il Ministero dell'interno esaminerà caso per caso se si debba ammettere un'integrazione.

TURCHI. Desidero associarmi alle osservazioni fatte dal collega Tozzi Condivi, che sono poi le stesse che io ebbi a fare in occasione della discussione generale.

Non è poi possibile oggi andare a chiedere ai dipendenti degli enti locali i contributi arretrati. Né mi pare che siano persuasive le argomentazioni del collega Petrilli. Se un provvedimento per gli enti locali può venire incontro a questo esborso, un provvedimento per i dipendenti sarà di più difficile attuazione e, se mai, si potrebbe vedere di scindere, se è possibile, i contributi dei dipendenti dai contributi dell'ente e porre a carico dello Stato i contributi arretrati dei dipendenti.

Sotto un profilo logico, sembrerebbe che non ci sia nulla di anormale a chiedere ad essi il contributo maggiorato, ma in realtà, quando il contributo si paga di mese in mese, essi lo possono sostenere, mentre quando si chiedono gli arretrati di 24 mesi, questo rappresenta una somma tale che mette in serio pericolo il già traballante bilancio familiare.

Quindi, in via di principio, io escludo che si possa chiedere ai dipendenti degli enti locali un tale aggravio.

ALMIRANTE. Dai colleghi contrari alla accettazione di un provvedimento retroattivo di questo genere sono state addotte finora ragioni di impossibilità, cioè ragioni di ordine pratico. Io vorrei addurre ragioni di illegittimità, che mi sembrano ben più gravi.

In sostanza, di chi è la responsabilità della situazione? La responsabilità della situazione è indubbiamente della presidenza dell'I. N. A. D. E. L., perchè nessuno potrà mai dimostrare che sia stato legittimo da parte della presidenza dell'I. N. A. D. E. L. il mettere in atto addirittura un nuovo sistema legislativo senza che una legge fosse stata approvata dal Parlamento, anche se il sistema era favorevole al personale. Con le migliori intenzioni di questo mondo noi non possiamo ammettere che un ente qualsiasi possa mettere in atto presunte disposizioni di legge che il Parlamento ancora ignora.

La responsabilità, in secondo luogo, è del Ministero dell'interno, se è vero, come è stato detto (nè è venuta in merito una smentita) che il Ministero ha consentito all'I. N. A. D. E. L. di porre in esecuzione queste forme di assistenza senza che la legge fosse stata ancora esaminata dal Parlamento. È inaccettabile una prassi per la quale il Ministero autorizza un ente pubblico ad attuare un provvedimento che il Parlamento non ha discusso.

Ora, chi paga questa duplice responsabilità? Gli enti locali e gli assistiti. Si dice, sul terreno pratico: però questi iscritti sono stati assistiti e beneficiati! Io mi permetto di sollevare dubbi su questo punto, anche in ordine alla situazione concreta. Ho sentito dire nella discussione generale – e questa affermazione è partita dalla maggioranza – che questo ente ha funzionato malissimo ed i suoi assistiti non sono per nulla soddisfatti della assistenza loro prestata. In secondo luogo, anche se risultasse vero che l'assistenza è stata concessa in quella larga forma, vorrei sapere in quale parte lo sbilancio è dovuto all'assistenza prestata ed in quale parte è dovuto alla pessima amministrazione dell'ente stesso. Infatti i dipendenti degli enti locali dovrebbero subire anche la conseguenza della pessima amministrazione dell'ente, dato che in questa sede sono stati affacciati autorevoli dubbi su questa amministrazione.

Si è citato l'articolo 81 della Costituzione; io cito allora l'articolo 113, il quale dà diritto al cittadino di rivalersi contro gli atti illeciti della pubblica amministrazione. Qui ci troviamo innanzi a due atti illeciti compiuti dalla pubblica amministrazione: il primo messo in atto dalla direzione dell'ente, il secondo dal Ministero dell'interno che ha autorizzato l'Istituto ad attuare le forme di assistenza senza che il disegno di legge relativo fosse sottoposto al Parlamento. Veda quindi il Governo come è possibile superare lo scoglio dell'articolo 81.

QUINTIERI. Qui vi è un conflitto molto aspro e difficilmente eliminabile, perchè i colleghi Tozzi Condivi, Numeroso e Turchi hanno esposto il punto di vista dei comuni e dei dipendenti che sarebbero aggravati notevolmente dal pagamento di questo arretrato che ammonta ad un miliardo e trecento milioni all'anno.

D'altra parte i rappresentanti della Sottocommissione finanze e tesoro hanno fatto presente che vi è l'articolo 81 della Costituzione che impedisce di assumere un onere quando non vi è un'entrata corrispondente. Inoltre i dipendenti degli enti locali hanno beneficiato di questa assistenza che costituiva una effettiva necessità: e bene ha fatto l'ente a svolgere questa più ampia attività.

Di fronte a questo conflitto propongo che l'arretrato sia rateato in quattro anni, con un emendamento così formulato: « il contributo arretrato dovuto dagli enti e dal personale dipendente sarà versato dall'I. N. A. D. E. L. in 48 rate mensili a partire dall'attuazione della legge ».

LOMBARDI RUGGERO. Io stesso desideravo formulare una proposta come quella avanzata dall'onorevole Quintieri, ma essa dovrebbe estendersi ad un numero molto maggiore di anni, per esempio a dieci.

Inoltre mi pare che rimanga l'altro problema affacciato dagli onorevoli Almirante e Tozzi Condivi: debbono pagare gli arretrati gli enti locali e gli impiegati di questi enti? Se la Commissione dovesse decidere in questo senso – e personalmente non sono favorevole a questa soluzione – potremmo ugualmente varare la legge stabilendo, per quello che è di nostra competenza, la decorrenza dal 1° gennaio 1950, mentre spetta al Governo e allo I. N. A. D. E. L. presentare una legge speciale per risanare il bilancio, legge speciale che non è oggi di competenza della Commissione.

Sistemiamo quindi la nuova funzione dell'I. N. A. D. E. L. che si trova in una situazione di dissesto non imputabile al Parlamento, nè agli impiegati, nè agli enti locali. Ciò potrà formare oggetto di un'altra proposta di legge che il Governo potrà formulare risolvendo definitivamente la questione. In sostanza la mia proposta principale tende a stabilire la decorrenza dal 1° gennaio 1950, senza preoccuparci del dissesto dell'Istituto; proposta subordinata: stabiliamo una rateazione decennale che sia a carico degli impiegati e degli enti locali.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarebbe opportuno rimandare il seguito della discussione, dato che dovrò rispondere ampiamente, soprattutto alle osservazioni dell'onorevole Almirante.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI